



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Ufficio VI – Ambito territoriale di Roma

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
di Roma e provincia

e p.c.

Alle OO.SS. Comparto Scuola

Oggetto: CCNI Mobilità 2025/28 - compilazione delle Graduatorie Interne d'Istituto – Chiarimenti.

A seguito della firma del contratto collettivo nazionale integrativo sottoscritto in data 10 marzo 2026 concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici relativi al triennio 2025/26, 2026/27, 2027/28 (di seguito CCNI Mobilità 2025/28), e facendo seguito alle richieste di chiarimenti pervenute, appare necessario evidenziare alcune novità riportate nel CCNI Mobilità 2025/28 ai fini di una corretta compilazione delle Graduatorie Interne d'Istituto.

Termine di pubblicazione delle Graduatorie Interne d'Istituto e titoli valutabili

Il termine di pubblicazione delle Graduatorie Interne d'Istituto è previsto dal CCNI Mobilità 2025/28. Come sempre, dunque, le Graduatorie Interne d'Istituto dovranno essere pubblicate entro i 15 giorni successivi al termine fissato dall'Ordinanza Ministeriale n. 43/2026 per la presentazione delle domande di mobilità.

Si rammenta che il CCNI Mobilità 2025/28 prevede che *“Il dirigente scolastico formula le predette graduatorie tenendo presente che debbono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento”* e che, dunque, i titoli culturali eventualmente conseguiti entro tale data devono essere considerati ai fini della compilazione delle Graduatorie Interne d'Istituto. Devono, come sempre, essere presi in considerazione gli elementi della tabella di valutazione con le precisazioni concernenti i trasferimenti d'ufficio.

Novità sulla valutazione del punteggio preruolo per il personale docente nelle Graduatorie Interne d'Istituto

Si evidenzia come, con il CCNI Mobilità 2025/28 siano state modificate le Tabelle di Valutazione dei Titoli relativi al servizio preruolo del personale docente. Tali modifiche non riguardano solo il punteggio da attribuire al servizio preruolo, ma modificano anche la modalità di computo degli anni utili allo stesso. Nello specifico per il solo personale docente **non trova più applicazione** il riconoscimento del punteggio computando solo i primi 4 anni per intero e il periodo eccedente nella misura di due terzi in caso di servizio preruolo svolto sullo



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Ufficio VI – Ambito territoriale di Roma

stesso grado di appartenenza o su grado affine (Infanzia su primaria e viceversa o secondaria di I grado su secondaria di II grado e viceversa). Gli anni di preruolo **per il solo personale docente ed educativo, dunque, dovranno essere computati per intero se svolti nello stesso grado di appartenenza (con 5 punti per ogni anno), se su grado affine, quindi Infanzia su Primaria e viceversa, Secondaria di I Grado su Secondaria di II Grado e viceversa, la valutazione è di punti 3 per ogni anno, mentre per altro servizio preruolo riconosciuto o riconoscibile continua a d applicarsi la regola dei primi 4 anni per intero (punti 3) e per il periodo eccedente i 4 anni, nella misura dei 2/3 (punti 2).**

Continua a trovare applicazione la disposizione secondo cui il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere 1974/75 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale di cui all'articolo 11, comma 14, della legge n. 124/1999, così come testualmente indicato nelle sopracitate tabelle di valutazione.

Esempi:

Docente di ruolo alla primaria

Pre ruolo primaria: 6 anni \times 5 punti: 30

Ruolo o pre ruolo scuola infanzia: 10 anni \times 3 punti: 30 punti

Pre ruolo scuola media/ superiore: 5 anni : 4 anni \times 3 punti = 12 + 1 anno \times 2 punti = 14 punti.

Docente di ruolo alla secondaria

Pre ruolo secondaria: 6 anni \times 5 punti: 30 punti

Ruolo o pre ruolo scuola media: 10 anni \times 3 punti: 30 punti

Ruolo o Pre ruolo scuola primaria/ infanzia: 5 anni: 4 anni \times 3 punti = 12 + 1 anno \times 2 punti = 14 punti.

Con riferimento alla valutazione dell'anzianità del servizio pre-ruolo, riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera per il personale docente, inoltre, si evidenzia come l'Ordinanza Ministeriale n. 43/2026, Art. 3, comma 20 precisi che “*al servizio pre-ruolo svolto nei due diversi gradi di istruzione, infanzia/primaria oppure secondaria di I/II grado, di cui uno coincidente con quello di attuale titolarità, nella mobilità d'ufficio è attribuito il punteggio previsto per il servizio pre-ruolo prestato nel grado di scuola con contratto a tempo determinato di maggior durata*”, ovviamente fermo restando la necessità che nell'a.s. siano comunque stati svolti almeno 180 giorni di servizio anche se cumulando il servizio svolto in Infanzia/Primaria o in Secondaria di I e di II grado a seconda del grado di appartenenza del docente.



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio scolastico regionale per il Lazio Ufficio VI – Ambito territoriale di Roma

Per l'a.s. 26/27, pertanto e in sintesi, al personale docente ed educativo per ogni anno di servizio pre- ruolo prestato nel medesimo ruolo di titolarità per la compilazione delle Graduatorie Interne d'Istituto dovranno essere attribuiti 5 punti per ogni anno.

Per ogni anno di servizio sia di ruolo che di pre-ruolo prestato in ruolo diverso da quello di attuale titolarità, riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera, per la compilazione delle Graduatorie Interne d'Istituto, come da Nota 4 al CCNI Mobilità 2025/28, gli anni di servizio di ruolo e di pre- ruolo prestati nella scuola dell'infanzia si valutano 3 punti per ogni anno per tutti gli anni, nella scuola primaria (e viceversa), mentre si valutano 3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi nella scuola secondaria sia di primo che di secondo grado. Gli anni di un precedente servizio di ruolo e di pre-ruolo prestato nella scuola secondaria di primo grado si valutano 3 punti per ogni anno per tutti gli anni, nella scuola secondaria di secondo grado (e viceversa), mentre si valutano 3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi se attualmente si è titolari nella scuola primaria o nella scuola dell'infanzia.

Novità sull'attribuzione del punteggio per la continuità didattica

Il CCNI Mobilità 2025/28 ha apportato modifiche anche al punteggio di continuità innalzando tale punteggio e rendendo necessario da parte delle Istituzioni Scolastiche un nuovo computo dello stesso applicando le novità contrattuali.

Si rammenta che, in base a quanto confermato dal CCNI Mobilità 2025/28 e, in particolare, dalla nota 5Bis delle “Note comuni alle tabelle dei trasferimenti a domanda e d’ufficio e dei passaggi dei docenti delle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di I grado e degli istituti di istruzione secondaria di II grado e del personale educativo”, ai fini della formazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario l’attribuzione del punteggio di continuità didattica di cui all’allegato 2, tabella A1), lettera C), del CCNI 2025 prescinde dalla maturazione del triennio.

L'Ordinanza Ministeriale n. 43/2026 sul punto, inoltre, specifica all'art 3, comma 21, che entro il triennio, la continuità didattica viene valutata, come nella mobilità a domanda, punti 4 per ogni anno di servizio di ruolo nella scuola di attuale titolarità o di incarico triennale prestato senza soluzione di continuità.

Dunque, dal combinato disposto di quanto riportato nel CCNI Mobilità 2025/28 e nell'OM n. 43/2026, ai fini della corretta compilazione delle Graduatorie Interne d'Istituto, si applicheranno i seguenti punteggi di continuità:



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio scolastico regionale per il Lazio Ufficio VI – Ambito territoriale di Roma

- C) Per ogni anno di servizio di ruolo prestato nella scuola di attuale titolarità o di incarico triennale senza soluzione di continuità in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2)
- per ogni anno entro il triennio punti 4 (chiarimento di cui all'OM 36/2025, art. 3 comma 21)
 - per ogni ulteriore anno entro il quinquennio punti 5 (allegato 2, tabella A1), lettera C) del CCNI Mobilità 2025/28)
 - oltre il quinquennio punti 6 (allegato 2, tabella A1), lettera C) del CCNI Mobilità 2025/28).

Sempre ai fini della formazione della graduatoria per l'individuazione del soprannumerario, il CCNI Mobilità 2025/28 conferma, con la nota 5Bis, che viene valutata anche la continuità di servizio nel comune di attuale titolarità, nella seguente misura:

C0) Per ogni anno di servizio di ruolo prestato nel comune di attuale titolarità o di incarico triennale senza soluzione di continuità in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2) punti 1 Si evidenzia come la predetta nota chiarisca come sempre che *“Il punteggio di cui alla lettera C0) non è cumulabile per lo stesso anno scolastico con quello previsto dalla lettera C)”*.

Dunque – a mero titolo di esempio - al docente che dovesse aver conseguito, escludendo l'anno in corso e in caso permanga il suo diritto al punteggio di continuità, 8 anni di continuità nel comune di cui gli ultimi 5 nella medesima istituzione scolastica, sarà computato un punteggio di continuità di 12 punti per i primi 3 anni di continuità nella scuola, con l'attribuzione di ulteriori 10 punti per gli ulteriori 2 anni nel quinquennio e ulteriori 3 punti per la continuità nel comune riferiti agli anni (3, nell'esempio) che non coincidono con gli anni di servizio di continuità nella scuola di attuale titolarità.

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.

IL DIRIGENTE
Danilo Vicca